



COMUNE DI SERRAVALLE

Commissione della Gestione

Rapporto sul Messaggio Municipale no. 21 del 4 aprile 2023 concernente la convenzione intercomunale relativa al nuovo Centro di raccolta regionale degli scarti animali a Dongio (Finanziamento e riparto dei costi di gestione)

Egregio signor presidente,
onorevoli consiglieri Comunali,

la Commissione della Gestione, in seguito (Commissione), ha analizzato il MM relativo alla convenzione intercomunale per il nuovo Centro di raccolta regionale degli scarti animali e condivide la scelta di costruire un nuovo centro su una proprietà comunale. Condivide pure l'idea di coinvolgere altri Comuni che già ora, non partecipando a nessuna spesa, ne fanno capo. La presenza fissa giornaliera di un addetto al ritiro di quanto consegnato dovrebbe in futuro evitare che il centro venga utilizzato anche da persone non domiciliate nei Comuni convenzionati.

Contenuti della convenzione

La convenzione è strutturata in modo che altri Comuni vi possano aderire senza che ogni volta i legislativi dei Comuni convenzionati debbano approvare nuovamente la convenzione.

I costi computati annualmente comprendono i costi di gestione, gli interessi dell'investimento e l'ammortamento dell'investimento. Così come propone la convenzione questi costi vengono divisi in ragione di 1/3 ciascuno tra i 3 iniziali Comuni convenzionati. Dato che gli abitanti dei 3 Comuni si aggirano tutti attorno ai 2'000, questa chiave di ripartizione è corretta.

La commissione non condivide però il riparto dei costi nel caso altri Comuni aderiscano alla convenzione. Per esempio nel caso il Comune di Biasca aderisse alla convenzione, ipotesi paventata nel Messaggio Municipale e nella risoluzione dello stesso, i suoi soli abitanti sarebbero pari agli abitanti dei 3 Comuni della Valle di Blenio. Il punto 6 *Convenzionamento di altri Comuni* prevede che le spese verranno suddivise in parti uguali fra gli attuali contraenti e i nuovi Comuni. Di fatto il Comune di Biasca verrebbe a pagare come se avesse solamente 2'000 cittadini che possono far capo al servizio offerto dal Centro di raccolta degli scarti animali.

La Commissione propone quindi di accettare la convenzione con le seguenti modifiche:

- Punto 4, secondo paragrafo
I costi di gestione annui saranno suddivisi tra i Comuni convenzionati in base al numero di abitanti.
- Punto 6
I Municipi dei Comuni contraenti, sentito il parere del Dipartimento della sanità e della socialità, possono autorizzare il convenzionamento di altri Comuni.
In tal caso ai nuovi Comuni si applicano tutte le disposizioni della presente convenzione.

La Commissione ritiene, con le modifiche proposte, la ripartizione dei costi più equa sia per i 3 Comuni iniziali, sia per i Comuni che vorranno eventualmente convenzionarsi in seguito.

Impatto sui conti del Comune

Come riportato nel Messaggio Municipale, il costo medio negli ultimi 5 anni è di CHF 6'116.50. Con la nuova convenzione i costi sono stimati, calcolando 3 Comuni convenzionati, in CHF 8'645.35 con un aumento di CHF 2'528.85 annui, giustificato con la maggior capienza dello stabile e della presenza fissa giornaliera di un addetto al ritiro di quanto consegnato. La Commissione ritiene questo aumento sopportabile per la nostra gestione corrente, il servizio è necessario per la popolazione di Serravalle e il rapporto costo prestazioni è da considerarsi buono.

Conclusioni

Per le ragioni sopra elencate la Commissione invita quindi questo Consiglio Comunale a voler deliberare:

1. È adottata la convenzione tra i Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle concernente la realizzazione e la gestione del nuovo Centro regionale di raccolta degli scarti di origine animale con le seguenti modifiche:

4. Riparto dei costi di investimento e di gestione

I costi verranno computati annualmente e comprenderanno:

- a) i costi di gestione (stimati in circa CHF 15-18'000.-- /anno)
- b) gli interessi dell'investimento (stimato in circa CHF 220'000.--)
- c) l'ammortamento dell'investimento calcolato secondo le direttive in materia

I costi di gestione annui saranno suddivisi tra i Comuni convenzionati in base al numero di abitanti.

Essi potranno essere oggetto di una richiesta d'acconto entro il 30 giugno, pari al massimo all'80% dei costi dell'anno precedente e di un conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Adeguamenti dei contributi e del riparto dovranno essere preventivamente concordati tra il Comune sede e i Comuni convenzionati.

Eventuali aumenti degli oneri saranno riconosciuti senza particolari formalità se ritenuti giustificati o se dettati da modifiche di legge o da misure richieste dall'autorità cantonale.

Modifiche sostanziali dei contributi o del centro di raccolta richiederanno invece un aggiornamento della presente convenzione.

6. Convenzione di altri Comuni

I Municipi dei Comuni contraenti, sentito il parere del Dipartimento della sanità e della socialità, possono autorizzare il convenzionamento di altri Comuni.

In tal caso ai nuovi Comuni si applicano tutte le disposizioni della presente convenzione.

Per la Commissione:

Cittadini Marusca

Cavargna Giacomo

Geninasca-Menegalli Stefano

Prospero Fabrizio

Oncelli Massimo (relatore)

